

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI

D.M. n. 143 del 25 giugno 2021

23 luglio 2021

Valeria Andretta
Federica Fedeli

■ DM VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

- PUBBLICATO IL 19.07.2021
- IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8, COMMA 10 - BIS DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 120/2020

■ DM VERIFICA DELLA CONGRUITA' NEL SETTORE EDILE

- RECEPISCE QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DELLE PARTI SOCIALI EDILI DEL **10.09.2020** E DALLA RELATIVA TABELLA RECANTE GLI INDICI DI CONGRUITÀ
- SI APPLICA AI LAVORI EDILI PER I QUALI VERRÀ EFFETTUATA LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE DAL 1° NOVEMBRE 2021

INL, CIRCOLARE N. 5223/2021

■ AMBITO DI APPLICAZIONE

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ:

- ✓ È RIFERITA ALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA RELATIVA ALLO SPECIFICO INTERVENTO REALIZZATO NEL SETTORE EDILE*, SIA NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI CHE PRIVATI, ESEGUITI DA:
 - IMPRESE AFFIDATARIE, IN APPALTO O IN SUBAPPALTO;
 - DA LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI A QUALSIASI TITOLO NELLA LORO ESECUZIONE

D.Lgs n. 81/2008

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

■ AMBITO DI APPLICAZIONE

*** RIENTRANO NEL SETTORE**

*tutte le attività, compresa
resa dall'impresa affidataria
collettiva edile, nazionale
di lavoro comparativam*

TENUTO CONTO ANCHE DI QUANTO PREVISTO DALL' ALLEGATO X AL DLGS N. 81/2008

■ AMBITO DI APPLICAZIONE

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ:

- ✓ **RIGUARDA GLI INTERVENTI REALIZZATI:**
 - **NEI LAVORI PUBBLICI;**
 - **NEI LAVORI PRIVATI IL CUI VALORE RISULTI COMPLESSIVAMENTE PARI O SUPERIORE A **70.000** EURO;**

- ✓ **NON RIGUARDA I LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL **2016****

■ MODALITÀ DI VERIFICA

- **LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ È EFFETTUATA IN RELAZIONE AGLI INDICI MINIMI DI CONGRUITÀ RIFERITI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORI, RIPORTATI NELLA TABELLA ALLEGATA ALL'ACCORDO DEL 10.09.2020**

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021

Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili

Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020		
CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

■ MODALITA' DI VERIFICA

- ✓ si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento a:
 - *valore complessivo dell'opera;*
 - *valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;*
 - *committenza;*
 - *eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie*

■ MODALITA' DI VERIFICA

- ✓ in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate

LA CNCE RENDE DISPONIBILI LE MODALITÀ E LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLE SUDETTE INFORMAZIONI

CON DECRETO MINISTERIALE, SENTITE LE PARTI SOCIALI, SONO PERIODICAMENTE AGGIORNATI GLI INDICI DI CONGRUITÀ

■ MODALITA' DI RILASCIO

L'attestazione di congruità è rilasciata, **entro 10 giorni dalla richiesta**, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente

- ✓ **per i lavori pubblici**, la congruità è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- ✓ **per i lavori privati**, la congruità deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva

■ ASSENZA DI CONGRUITA'

- ✓ la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione **entro 15 giorni**, tramite il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità;
- ✓ la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità

■ ASSENZA DI CONGRUITA'

- ✓ se lo scostamento è **pari o inferiore al 5%** della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento;
- ✓ l'impresa affidataria non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo del 10 settembre 2020

■ ASSENZA DI CONGRUITA'

In mancanza di regolarizzazione:

- ✓ l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta e la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria in BNI
- ✓ l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online

ALLE ALTRE IMPRESE COINVOLTE NELL'APPALTO, RESTANO FERME LE RELATIVE DISPOSIZIONI GIÀ PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE, AI FINI DEL RILASCIO DEL DOL

■ CONVENZIONE

✓ tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INL, INPS, INAIL, CNCE per la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione amministrativa che consentano di rendere disponibili le seguenti informazioni:

- gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata;
- i dati relativi a oggetto e durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni



necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

■ CONVENZIONE

- ✓ **entro 12 mesi** dall'adozione del decreto, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INL, INPS, INAIL, CNCE realizzano il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa



Finalizzata anche all'alimentazione dell'apposita banca dati condivisa

■ COMITATO DI MONITORAGGIO

- ✓ con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti di:
 - Ministero del Lavoro;
 - Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - INPS;
 - INAIL;
 - INL;
 - Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020